

APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 - ORGANI DI CONTROLLO

COMITATO DIRETTIVO	composto da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a nove
COLLEGIO DEI GARANTI	composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti
ORGANO DI CONTROLLO	composto da 3 componenti effettivi (di cui il Presidente nominato dall'OTC Campania-Molise) e 2 supplenti

e che i componenti eletti dei suddetti organi durano in carica tre anni e, che alla scadenza è necessario provvedere a regolari elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue

Art. 1

La Commissione Elettorale

Per la celebrazione delle elezioni viene nominata una Commissione Elettorale composta da tre componenti, nominati dall'Assemblea dei Soci nella prima Assemblea utile antecedente quella per l'elezione degli stessi.

La Commissione è composta da tre componenti effettivi e due supplenti, indicati dai soci di Asso.Vo.Ce. e in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 del c.c.

La Commissione resta in carica fino alla proclamazione di tutti i nuovi eletti negli organi di ASSO.VO.CE.

Art. 2

I compiti della commissione elettorale

Dopo la sua costituzione, e su convocazione del Presidente di ASSO.VO.CE.. in carica, la Commissione si riunisce, elegge fra i suoi componenti il proprio Presidente, ed avvia formalmente il processo elettorale, che gestirà con piena responsabilità ed autonomia.

Sono compiti della Commissione:

- predisporre e distribuire la modulistica per la formulazione ed il deposito delle candidature;
- stabilire il termine ultimo per la ricezione delle proposte di candidatura, nonché quelli per la definizione delle liste;
- trasmettere a tutti i soci di ASSO.VO.CE. la comunicazione di avvio formale del procedimento elettorale, l'invito a presentare candidature;
- inviare a tutti i soci di ASSO.VO.CE. la modulistica relativa, accompagnata dalle opportune specificazioni ed istruzioni;
- ricevere le candidature firmate dal legale rappresentante dell'organizzazione aderente e firmate per accettazione dal candidato;
- valutare l'ammissibilità delle candidature e dei candidati;
- comporre, pubblicare e diffondere le liste dei candidati;
- compilare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- predisporre quanto è necessario per le operazioni di voto (schede, urne, registri, timbri, ecc.);

- presiedere alle operazioni di voto e garantirne il corretto svolgimento;
- redigere il verbale dello scrutinio delle schede;
- proclamare i nuovi eletti.

Art. 3

Il diritto all'esercizio di voto

Hanno diritto al voto tutti i soci di ASSO.VO.CE., per il tramite del proprio rappresentante.

Art. 4

La presentazione delle candidature

Ogni organizzazione socia, sia singola che in forma di rete federazione, può presentare un unico rappresentante come candidato per ogni organo da eleggere.

Per garantire la rappresentanza di genere tra i consiglieri del Comitato direttivo nessuno dei generi potrà essere rappresentato in misura inferiore di un quarto del totale.

Non sono ammesse in nessun caso candidature a titolo individuale.

Non sono ammesse in nessun caso candidature che non siano ufficializzate in forma scritta dal Presidente o Legale Rappresentante dell'Organizzazione proponente e che contenga gli estremi comprovanti la delibera del Comitato direttivo o dell'organismo preposto. La dichiarazione deve essere accompagnata da un'attestazione sottoscritta dal candidato stesso, nelle quale egli dichiara – sotto la propria responsabilità – di accettare la candidatura e di essere in possesso dei requisiti:

- di cui all'art. 4 comma 2 dello Statuto di Asso.Vo.Ce. nel caso di candidatura quale componente del comitato direttivo o del collegio dei garanti

- di cui all'art. 4 comma 2 e all' art. 10 dello Statuto Asso.Vo.Ce. nonché dei requisiti di cui all'art.11 del Regolamento allo Statuto nel caso di candidatura quale componente dell'Organo di controllo

Inoltre, non sono ammessi candidati che abbiano ricevuto sanzioni disciplinari da parte del Collegio dei Garanti.

Le buste contenenti le candidature potranno essere inviate per p.e.c. o consegnate a mano direttamente presso Asso.Vo.Ce. Caserta, entro i 7 giorni dall'inizio dell'Assemblea dei Soci.

Le liste sono redatte in ordine alfabetico, in base al cognome dei candidati.

Art. 5

Le modalità di votazione

Secondo quanto stabilito dallo statuto l'Assemblea per l'elezione degli organi sociali è un'Assemblea ordinaria convocata e presieduta dal Presidente di Asso.Vo.Ce..

Prima dell'inizio dell'Assemblea la Commissione Elettorale si riunisce per verificare la titolarità del diritto al voto dei partecipanti e per stabilire la durata massima delle operazioni di voto, che si potranno dichiarare concluse quando tutti gli aventi diritto avranno votato o quando sarà trascorsa la durata massima delle operazioni di voto – al minimo di due ore – stabilita dalla Commissione.

Nell'Assemblea così convocata i candidati possono motivare le ragioni che li hanno convinti a candidarsi e presentare le linee programmatiche di sviluppo dell'attività di ASSO.VO.CE. che intendono sostenere. Discusse eventuali altre questioni all'Odg, l'Assemblea, a norma di statuto, stabilisce il numero dei componenti del Comitato direttivo da eleggere.

La votazione si svolge presso la sede nella quale si tiene l'Assemblea, con esposizione delle liste dei candidati compilate in ordine alfabetico, con indicazione delle associazioni o gruppi che hanno candidato il soggetto; tutto ciò per ogni organo da eleggere.

Il voto si esprime con scrutinio segreto su schede di colore diverso per ogni organo da eleggere. Su ogni scheda sono riportate le liste dei candidati, sempre in ordine alfabetico; accanto al nome di ogni candidato c'è una casella in cui segnare la propria preferenza.

Il numero di preferenze che è possibile attribuire per l'elezione del Comitato Direttivo, per il Collegio dei Garanti è pari al numero di componenti da eleggere, compresi i sostituti per il Collegio dei Garanti. Il numero di preferenze che è possibile attribuire per l'elezione dell'Organo di controllo è pari a 4, compresi i sostituti.

Le schede votate vengono depositate in tre urne sigillate, ognuna per l'organo da eleggere.

Art. 6

I risultati delle votazioni

Al termine delle operazioni di voto, si procede allo scrutinio e si proclamano gli eletti.

L'elenco dei nominativi viene compilato secondo il numero di voti conseguiti e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze (a parità di voti risulta eletto il candidato più anziano), fino a concorrenza del numero di componenti statutariamente previsto per ciascun organo. Una volta approvate dalla commissione elettorale, le liste possono essere modificate solo a causa del ritiro di uno o più candidati, che dovranno comunque formalizzare la loro rinuncia immediatamente alla commissione. Coloro che così rinunciano verranno sostituiti dai primi dei non eletti, se presenti. Il direttivo eletto si riunisce seduta stante, per procedere alla ripartizione delle cariche associative, ai sensi dell'art.6 comma 10 lettera b dello statuto di Asso.Vo.Ce.

Art. 7

La validità del voto

Sono annullate le schede che risultano votate con un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle consentite (*art. 5*), oppure con segni evidenti di riconoscimento.

Per lo spoglio delle schede e la verifica dei risultati si seguono procedure del tutto simili a quelle normalmente adottate per le elezioni politiche ed amministrative.